



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

DECRETO DEL SINDACO

N. 36/2021 del 30/04/2021

Oggetto: APPROVAZIONE DEL CANONE UNICO E DIRITTI DOVUTI PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI, NULLA OSTA, CONCESSIONI, PARERI, RINNOVO, CAMBIO BOZZETTO E/O ALTRE VARIAZIONI, VOLTURAZIONI, SULLE STRADE PROVINCIALI DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA AI SENSI DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 "BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2020 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2020-2022", PREVEDE IN BASE ALL'ARTICOLO 1, COMMI DA 816 A 836 E 846/847, E DELL'ART. 405 DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CODICE DELLA STRADA.

Premesso che l'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:

- i. al comma 16 stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni;
- ii. al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
- iii. al comma 50 dispone, tra l'altro, che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

premessi che:

- i. la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", prevede, all'articolo 1, commi da 816 a 836 e 846-847, fra l'altro, che:
 - a decorrere dal 1° gennaio 2021 i Comuni, le Province e le Città Metropolitane istituiscono il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, denominato "canone", in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), dell'imposta comunale sulla pubblicità (ICP), del diritto sulle pubbliche affissioni (DPA), del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e del canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 285/1992 (Nuovo codice della strada) limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province, e comunque comprensivo di ogni canone ricognitorio o concessorio previsto

da norme di legge o dai regolamenti provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi (comma 816);

- il canone deve essere disciplinato dalla Città metropolitana di Venezia in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e tributi sostituiti, fatta salva in ogni caso la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe (comma 817);
- nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (comma 818);

ii. il comma 847 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019 ha abrogato, fra l'altro:

- il Capo II del Decreto legislativo n. 507 del 1993, recante la disciplina della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP);
- l'articolo 63 del Decreto legislativo n. 446 del 1997, relativo al canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), istituibile dalla Provincia in sostituzione della TOSAP;
- ogni altra disposizione in contrasto con le nuove norme introdotte dalla stessa Legge n. 160/2019;

iii. peraltro, l'abrogazione di cui al punto precedente è stata differita all'anno 2021 dall'articolo 4, comma 3-quater del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, introdotta in sede di conversione nella legge 28 febbraio 2020, n. 8;

rilevato che:

- i. ai sensi della normativa richiamata al punto precedente, i presupposti per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria sono i seguenti:
 - l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
 - la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato (comma 819);
 - l'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni (comma 820);
- ii. il canone è disciplinato con regolamento del Consiglio metropolitano ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicate:
 - le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari (comma 821, lett. a);
 - le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del comma 821, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite dagli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (comma 821, lett. h);
- iii. il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera

- abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato (comma 823);
- iv. la *tariffa standard annua*, modificabile ai sensi del comma 817, in base alla quale si applica il canone, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare, è di Euro 30,00 (commi 826 e 828);
 - v. la *tariffa standard giornaliera*, modificabile ai sensi del comma 817, in base alla quale si applica il canone, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, è di Euro 0,60 (commi 827 e 828);

dato atto che:

- i. la materia di interesse della Città metropolitana trattata dalla suindicata novella legislativa - costituita da TOSAP, COSAP, canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del D.Lgs. 285/1992 ed eventuali altri canoni ricognitori o concessori previsti da norme di legge o regolamenti provinciali - era stata precedentemente disciplinata dalla Provincia di Venezia con i seguenti provvedimenti:
 - regolamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree di pertinenza della Provincia, approvato dal Consiglio Provinciale con delibera n. 3581 del 27/7/95, in vigore dal 01.01.1995;
 - regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade provinciali e sulle aree pubbliche o di uso pubblico, approvato dal Consiglio Provinciale con delibera n. 92 del 05/12/2005.
- ii. la Città metropolitana di Venezia, subentrata alla Provincia di Venezia in forza della richiamata l. 56/2014, non ha adottato propri ulteriori atti di disciplina delle materie di cui al punto precedente;
- iii. a decorrere dal 1° gennaio 2021, la Città metropolitana non può più applicare l'attuale disciplina di riscossione delle entrate relative al rilascio di autorizzazioni e concessioni per l'occupazione o uso di spazi ed aree pubbliche e per l'installazione di impianti pubblicitari e segnaletici, normata, unitamente alle modalità ed alle procedure di rilascio dei provvedimenti, dai Regolamenti sopra indicati, e deve, pertanto, istituire il "Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" ai sensi dell'art. 1, commi da 816 a 836 e 846/847 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nel territorio metropolitano, dandone apposita disciplina, e, a tal fine, di dover approvare un "*Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria*";
- iv. con delibera di Consiglio Metropolitano n. 04 del 26/02/2021 è stato approvato il citato Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria;

dato atto che sono diminuite le fattispecie assoggettabili a Canone nella Città metropolitana di Venezia e, conseguentemente, al fine di assicurare un gettito pari a quello precedentemente conseguito con il COSAP, è necessario ricorrere ad una modifica delle tariffe finora adottate;

considerato che:

- i. al fine di assicurare un'effettiva invarianza di gettito e, altresì, di limitare l'incidenza economica negativa su cittadini e imprese, si è previsto l'utilizzo di coefficienti moltiplicatori delle *tariffe standard* in grado di comportare un adeguamento contenuto per le specifiche tipologie;
- ii. le attuali tariffe del COSAP e gli importi da versarsi a titolo di rimborso spese di sopralluogo e istruttoria risultano invariati dall'anno 2013, cosicché un loro adeguamento appariva in ogni caso opportuno;

rilevato che il canone unico e i coefficienti moltiplicatori delle *tariffe standard annuali e giornaliere* siano oggetto di determinazione a seguito emanazione di apposito Decreto del Sindaco metropolitano, per relativa competenza, ai sensi dello Statuto metropolitano;

ritenuto che:

- i. ai fini della determinazione e dell'applicazione del nuovo canone OSAP - Pubblicità, per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti, sottostanti e pubblicità, per le strade provinciali di competenza della Città metropolitana di Venezia, le strade provinciali debbano essere classificate in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico balneare, iniziative commerciali e densità di traffico veicolare e pendolare;
- ii. conseguentemente, di adottare, relativamente alle richiamate strade provinciali, la seguente classificazione tributaria:
 - Strada di 1^a categoria – allegato elenco strade provinciali classificate Balneari;
 - Strada di 2^a categoria – allegato elenco strade provinciali classificate C;
 - Strada di 3^a categoria – allegato elenco strade provinciali classificate F;

ritenuto, pertanto, di approvare le tariffe relative al canone unico e i diritti dovuti per il rilascio di autorizzazioni, nulla osta, concessioni, pareri, rinnovo, cambio bozzetto e/o altre variazioni, volturazioni, sulle strade provinciali di competenza della Città metropolitana di Venezia;

visto il parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Dirigente dell'Area Lavori Pubblici, in ordine alla regolarità tecnica;

dato atto che il presente provvedimento:

- i. non è soggetto, per sua natura, al parere di regolarità contabile di cui al medesimo art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- ii. non comporta impegni di spesa;
- iii. deve essere dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del d.lgs. 267/2000, attesa la necessità di dare continuativa ed uniforme applicazione al Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria fin dall'inizio dell'anno 2021;

D E C R E T A

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare le tariffe relative al canone unico e i diritti dovuti per il rilascio di autorizzazioni, nulla osta, concessioni, pareri, rinnovo, cambio bozzetto e/o altre variazioni, volturazioni, sulle strade provinciali di competenza della Città metropolitana di Venezia, ai sensi della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, previste nei seguenti allegati e le relative modalità di applicazione:
 - a. Oneri d'Istruttoria allegato sub. A;
 - b. Tariffa Standard Canone Pubblicità Permanente e Temporanea allegato sub. B;
 - c. Tariffa Standard Canone Occupazione Permanente e Temporanea allegato sub. C;
 - d. Tariffa Standard Canone Impianti di Telefonia Mobile allegato sub. D.

3. di approvare, ai fini della determinazione e dell'applicazione del nuovo canone unico (OSAP – Pubblicità), sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti, sottostanti e pubblicità, la seguente classificazione tributaria per le strade provinciali di competenza della Città metropolitana di Venezia, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico balneare, iniziative commerciali e densità di traffico veicolare e pendolare, e precisamente:
 - Strada di 1^a categoria – allegato elenco strade provinciali classificate Balneari (parte di quelle classificate C e F);
 - Strada di 2^a categoria – allegato elenco strade provinciali classificate C (ad esclusione delle c.d. balneari);
 - Strada di 3^a categoria – allegato elenco strade provinciali classificate F C (ad esclusione delle c.d. balneari).

4. di demandare al Dirigente responsabile della gestione economico-finanziaria l'applicazione della nuova entrata, valutando le eventuali successive modifiche ed integrazioni da apportare al Regolamento che si rendessero necessarie per meglio disciplinarne l'operatività, e la scelta delle modalità più opportune di comunicazione all'utenza del nuovo Canone;
5. di pubblicare il presente decreto all'Albo Pretorio online dell'Ente per 15 giorni consecutivi;
6. di pubblicare la presente deliberazione nella sezione "Amministrazione Trasparente," del sito istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. n. 33/2013;
7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
8. di stabilire che entro il primo anno di applicazione del presente decreto, gli uffici preposti effettueranno una verifica sull'applicazione delle tariffe ivi riportate.

Il presente decreto è stato dichiarato immediatamente eseguibile

Il Sindaco metropolitano
BRUGNARO LUIGI